

Secondo me andrebbe punito (magari sottoposto a procedimento disciplinare e radiato dall'albo) quell'avvocato che avesse brigato per barattare il sonnecchioso silenzio sulla approvazione in Parlamento della legge istitutiva della mediaconciliazione con la promessa di approvazione di una legge di riforma corporativa e anticoncorrenziale dell'avvocatura. Oramai, peraltro, i compari di un tale avvocato dovrebbero pure considerare che la mediaconciliazione è legge mentre la tanto agognata riformicchia dell'avvocatura è rimasta una speranza vana; nonostante le promesse del Ministro Alfano.

A proposito, non è per niente bello leggere su ilsole24ore del 22/3/2011, in un'intervista in cui il Guardasigilli illustra la sua strategia sul contenzioso civile, la risposta di Alfano riguardo alle critiche di incostituzionalità della mediaconciliazione. Afferma il Ministro che non tutta l'avvocatura ha contestato la mediaconciliazione e aggiunge di garantire il massimo impegno per l'approvazione del nuovo ordinamento forense. CHE C'AZZECCA, DICO IO. COSI' CHI DUBITA INACCETTABILI "SCAMBI DI CONSENSI" NON HA RAGIONE DI INSOSPETTIRSI ? Ma torniamo a spiegare perchè si illudono coloro che sperano diventi legge il testo di "riformicchia" dell'avvocatura approvato dal Senato a fine 2010. Tanti ostacoli ne sconsigliano la approvazione da parte d'un legislatore saggio, ma un ostacolo mi pare insormontabile: il fatto che tale disegno di legge accentri nel CNF i tre ruoli di legislatore di settore (quale autore del codice disciplinare), di amministratore dotato di enormi poteri, di giudice speciale della disciplina e della tenuta degli albi. IL CORPORATIVISMO E' FINITO. E la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica d'una legge che lo reintrodusse in grande spolvero mi pare francamente improbabile (per non parlare della prevedibile rapida e ingloriosa fine che la Corte costituzionale decreterebbe per una "riformicchia" del genere). Ma andiamo più a fondo: **disegnare il Consiglio Nazionale Forense come legislatore, amministratore e giudice speciale lo rende non indipendente e imparziale quale giudice speciale**

. Che l'incostituzionalità sia evidente in tale scelta traspare anche dalla recentissima dottrina sulla recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Mi riferisco all'articolo di Federico Girelli sul n. 1/2011 della rivista on line dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti; articolo intitolato "L'indipendenza delle giurisdizioni speciali" alla cui lettura rimando (<http://rivistaaic.it/articolorivista/lindipendenza-delle-giurisdizioni-speciali>).

Ma torniamo alla mediaconciliazione: noi speriamo che il T.A.R. Lazio ponga rimedio all'incresciosa situazione e faccia giustizia della mediaconciliazione, restituendo agli avvocati il ruolo di protagonisti principali (nel senso dei numeri, visto che quanto ad affidabilità professionale i mediatori formati con poche ore di corso non possono certo eguagliare gli avvocati) della difesa tecnica dei diritti. **Non per niente la legge professionale forense del 1933 (sul punto non superata e anzi avallata dalla Costituzione) riconosce che per poter essere avvocato è necessario aver superato un esame di stato DIVERSO DA OGNI ALTRO ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE.**